



Compagnia Balestrieri di Pisa

Aderente alla L.I.T.A.B. - Iscritta all'Albo provinciale delle Associazioni
Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di Rievocazione Storica
Iscritta nell'elenco delle Associazioni del Comune di Vicopisano (Pi)
Iscritta nell'elenco delle Associazioni del Comune di Pontedera (Pi)
www.compagniabalestrieridipisa.eu - info@compagniabalestrieridipisa.eu

Verbale Assemblea ordinaria dei Soci 03/07/19

- Centro CONI via Malagoli 12 Pisa

Soci presenti :

Badalassi Mauro,
Baldini Cristina,
Butera Rosanna,
Lenzi Letizia,
Deiana Armando,
Badalassi Valerio,
Alfredo Del Moro,
Maniscalco Paola,
Pugliesi Roberto,
Del Moro Sabrina,
Matteo Valesini,
Antonio De Tomaso,
Silvia Marconi,
Margherita Vanità,
Ubaldo Pettinari,
Antonella Baghino.

L'assemblea ha inizio alle ore 21:50.

Viene data lettura del verbale dell'assemblea ordinaria del 23/03/2018, che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dà lettura all'assemblea dello statuto ed illustra le modifiche effettuate.

L'Assemblea vota l'approvazione dello statuto e conferisce il mandato per la registrazione.

Soci votanti 16

Voti favorevoli 16

Voti contrari 0

L'Assemblea approva lo statuto all'unanimità

L'assemblea si conclude alle 22:30.

Il Segretario

Valerio Badalassi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 LUG. 2019

Registrato 1830 SERIE III

(*) Firma o delega del Direttore Provinciale
Pietro Bazzani

IL FUNZIONARIO (*)
Lorenzo Marotta

Il Presidente

Letizia Lenzi

ESEPIE

STATUTO DELLA "COMPAGNIA BALESTRIERI DI PISA APS"

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli art.36 e segg. del Codice Civile è costituito, con sede a Pisa, alla data del 6 Novembre 1984 una associazione che assume la denominazione di "Compagnia Balestrieri di Pisa". La stessa modifica la propria denominazione in "Compagnia Balestrieri di Pisa APS" ai sensi del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore).

Articolo 2

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La "Compagnia Balestrieri di Pisa APS" è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro e intende a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tradizioni storiche e folkloristiche della città di Pisa; b) affermare il valore e l'importanza del gioco della balestra; c) favorire la partecipazione dei giovani per un loro inserimento nei compiti di balestrieri; d) contribuire alla creazione di una scuola per l'insegnamento del tiro della balestra; e) organizzare iniziative, attività culturali e turistiche ricreative atte a soddisfare l'esigenza di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini. La Compagnia si impegna a non partecipare a manifestazioni organizzate da partiti politici ciò in rispetto delle idee di tutti i suoi soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato; alla Compagnia possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Gli ultraquattordicenni hanno il diritto di voto in assemblea attraverso coloro che svolgono la responsabilità genitoriale.

Articolo 4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle sue deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

a) E' compito del Consiglio Direttivo della Compagnia ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. b) La ratifica della domanda dà diritto a ricevere la tessera sociale. Il socio che intende dimettersi dalla Compagnia è tenuto a presentare le dimissioni scritte al Consiglio Direttivo dopo essersi messo in regola con le quote sociali. Il socio già dimissionario può fare domanda di riappartenenza, questa verrà accolta se oltre a quanto stabilito nell'art. 4 il richiedente si sarà messo in pari con le quote sociali non più versate dopo le dimissioni.

Articolo 6

Tutti i soci e familiari hanno diritto di frequentare i locali della Compagnia e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla Compagnia stessa, di eleggere ed essere eletti e di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Articolo 7

I soci sono divisi in soci ordinari, soci figuranti e soci sostenitori, mentre le quote sono differenziate e deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9

Qualora un socio commetta gravi mancanze nei confronti del sodalizio verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rimprovero scritto; b) sospensione; c) radiazione. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote senza giustificato motivo; c) quando, in

qualunque modo arrechino danni morali o materiali alla Compagnia. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri: ratificate dall'Assemblea a maggioranza assoluta con scrutinio segreto. I soci radiati non saranno ammessi nella Compagnia prima di due anni. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria. La decisione definitiva spetta alla assemblea con la metà dei voti più uno a scrutinio segreto.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio materiale (costumi, bandiere, strumenti musicali, balestre, armi, premi di rappresentanza e materiali vari compresi quelli per allenamento) di proprietà della Compagnia;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Articolo 11

Le somme versate per la tessera, le quote sociali e le erogazioni e lasciti diversi non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo. La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all'art. 6 del CTS devono risultare dai documenti di bilancio.

Articolo 12 bis

Organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 13

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio anche con modalità telematiche. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;

- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Il Consiglio Direttivo renderà conto del proprio operato attraverso una dettagliata "Relazione morale".

Articolo 15

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta motivata 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o ai regolamenti sullo scioglimento o sulla liquidazione della Compagnia, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta la maggioranza dei presenti.

Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Articolo 19

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 Segretario, 1 Tesoriere, 3 Consiglieri, eletti fra i soci.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Compagnia per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere compongono la presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti senza diritto di voto. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza e ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) redigere i bilanci;
 - d) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f) proporre la misura delle quote sociali;
 - g) provvedere infine a quanto non contemplato nel presente statuto purchè le delibere siano intese a giovare ai fini e alle fortune della Compagnia;
 - h) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili esperti in particolari materie e invitati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 24

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano congiuntamente ai restanti componenti l'Ufficio di Presidenza.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 25

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibile del Codice Civile.

Articolo 26

La Compagnia potrà essere sciolta solo per delibera dell'assemblea purchè la decisione venga adottata da almeno 9/10 dei soci (ordinari, figuranti e sostenitori).

L'assemblea dovrà nominare tre liquidatori ed il capitale sociale sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Letto, approvato e sottoscritto.

03-07-2019

